


Parti della scarpa



Simbologia sull'etichetta



Esempio etichetta:



Ecco come deve essere l'etichetta di una calzatura realizzata in cuoio, con interno in tessile e la suola esterna in altro materiale

NEI LUOGHI DI VENDITA AL CONSUMATORE FINALE DEVE ESSERE ESPOSTO, IN MODO CHIARAMENTE VISIBILE, UN CARTELLO ILLUSTRATIVO DELLA SIMBOLOGIA ADOTTATA SULL'ETICHETTA.

L'etichettatura delle Calzature



Elaborato a cura di



Camera di Commercio
Roma

Area VI - Servizio Ispezioni e
Prevenzione Sicurezza Prodotti

Via Capitan Bavastro, 116
00154 Roma
[t] +39 06 52082909-2810
[fax] +39 06 52082803

www.rm.camcom.it



Definizione di calzature

Tutti i prodotti dotati di soles che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.

Esempi:

- Scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
- Stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- Sandali di vario tipo, espadrilles
- Scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno ed altre calzature di tipo sportivo
- Calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle
- Scarpe da ballo
- Calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli usa e getta in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza soles riportate)
- Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco
- Calzature ortopediche

Prodotti esclusi

- Calzature d'occasione usate
- Calzature aventi le caratteristiche di giocattoli
- Calzature di protezione
- Calzature disciplinate dal D.P.R. n. 904 del 10 settembre 1982

Le etichette

- L'etichetta deve essere presente su almeno una delle calzature.
- L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola

interna, suola esterna) per almeno l'80%.

- Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% deve riportare indicazioni sulle due componenti principali.
- L'etichetta può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le relative parti della scarpa a cui si riferiscono.
- L'etichetta può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato.
- L'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
- Le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.
- L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore.
- Possono essere presenti anche altre indicazioni scritte supplementari, in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Etichettature soles

Il fabbricante di soles può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia", esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità Europea.

Responsabilità'

Fabbricante o suo rappresentante con sede nella Comunità:

se nessuno dei due ha sede nella comunità, colui che introduce la merce sul mercato comunitario ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed è responsabile per l'esattezza delle informazioni in essa contenute.

Venditore al dettaglio:

deve verificare la presenza dell'etichetta sulle calzature in vendita; esporre in modo chiaro e visibile un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

Vigilanza

La vigilanza sul rispetto della normativa è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita tramite le Camere di Commercio.

Provvedimenti

In caso di etichettatura non conforme o mancante, l'autorità di vigilanza assegna al fabbricante al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio, un termine per la regolarizzazione.

Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato della calzature.

Fonti normative

Direttiva 94/11/CE (G.U.C.E. n. 100 del 19/4/94).

Direttiva recepita con D.M. 11 aprile 1996 (G.U. n.97 del 26/4/1996).

D.M. 30/01/2001 (G.U. n.37 del 14/2/2001).

